Oggetto: disegno di legge concernente "Disposizioni urgenti in materia di commercio".

Relazione

Il disegno di legge in oggetto intende risolvere il problema della proliferazione indisciplinata delle grandi strutture di vendita. Con il presente dettato legislativo si procede ad una verifica dell'esistente [gli esercizi attivi, l'utenza relativa, il territorio, etc.], ad una corretta valutazione del giusto equilibrio tra libera concorrenza e diritto del consumatore al servizio di prossimità [entrambi tutelati sia dai principi costituzionali che comunitari], all'analisi del territorio e del sistema viario. E, successivamente alla corretta istruttoria, provvede all'elaborazione del Piano regionale per le grandi strutture di vendita.

Al fine di non vanificare la procedura di cui sopra, viene prevista la sospensione al rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura, variazione del settore merceologico, ampliamento, trasferimento di grandi strutture di vendita fino all'entrata in vigore del Piano regionale per le grandi strutture di vendita.

(art.1) Si rende necessario procedere ad una programmazione commerciale per le grandi strutture di vendita attraverso la definizione di una procedura che faccia salvi i principali interessi in gioco: la tutela dei diritti del consumatore ad avere un'offerta ampia e varia che comprenda l'esercizio di prossimità; la libera concorrenza e la libertà d'impresa.

Come esplicitato dalla giurisprudenza costituzionale, la sospensione delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita può essere giustificabile soltanto al fine di procedere ad una programmazione delle stesse, attraverso un sistema di valutazione della situazione esistente: del territorio, del contesto urbanistico (distributivo e produttivo), della popolazione, del sistema viario, nonché dell'insieme degli esercizi esistenti.

Col presente articolo la RAS, facendo salva la giurisprudenza comunitaria e costituzionale, attiva una procedura di valutazione e programmazione che consente un adeguato e bilanciato sviluppo, evitando una liberalizzazione selvaggia.

(art. 2) La legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 16 del 31 maggio 2002) autorizza la concessione di incentivi rientranti nella tipologia "de minimis" a favore delle piccole imprese commerciali che non abbiano più di quindici dipendenti. Le agevolazioni possono essere concesse sotto forma di contributo in conto capitale, conto interesse e conto canoni di leasing.

Il perdurare della fase transitoria di prima attivazione della legge iniziata nel 2003, ha finora impedito l'avvio della fase ordinaria e la presentazione di nuove domande da parte degli imprenditori del settore.

Al fine sbloccare tale situazione, la presente proposta di legge stabilisce una delimitazione delle risorse finanziarie che si intendono utilizzare per i diversi obiettivi. Per l'attivazione della fase ordinaria si prevede l'utilizzo delle risorse finanziarie che saranno disponibili nel bilancio regionale a partire dal 2005.

Per quanto riguarda la conclusione della fase di prima attivazione, è previsto l'impiego dei fondi impegnati fino al 31 dicembre 2004. Nel caso in cui tali risorse siano insufficienti, si procederà alla riduzione proporzionale dell'aiuto concedibile, al fine di consentire il pagamento dei contributi a tutte le imprese per le quali l'istruttoria abbia dato esito positivo.